



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

.....

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 198 DEL 20/12/2019

OGGETTO: Approvazione Piano triennale fabbisogno personale 2019/2021.

L'anno duemila diciannove il giorno venti del mese di dicembre
 alle ore 18.30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
 convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero quattro Assessori, secondo il
 seguente prospetto:

Presente


Rag. Francesco SGROI	Sindaco	si
Sig. Giuseppe D'AMICO	Assessore	si
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessore	si
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessore	si
Dott. Alfio PILLERA	Assessore	no
	Assessore	
	Assessore	

Antonio TUMMINELLO

Partecipa il Segretario Generale Dott.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
 presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente



Il Responsabile

Dott. Salvatore Salmeri

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti

- l'art. 4 del sopra citato D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 1 marzo 1999, n. 68"

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 stabilisce che: *"1. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;

Considerato che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

Dato atto che, in data 08 maggio 2018, sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno. Nello specifico, infatti, questo diviene l'atto programmatico che deve:

1. coordinarsi ed essere coerente rispetto la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
2. ispirarsi ai principi di ottimizzazione di impiego delle risorse pubbliche disponibili
3. perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
4. tener conto delle linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi dell'art. 6-ter;

Accertato che le facoltà assunzionali sono definite:

- dall'art 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art 4, comma 3, della L. n. 125/2015 di conversione del D.L. n. 78/2015, che prevede, a decorrere dall'anno 2019, che la facoltà di assumere è fissata nella misura del 100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente

- dall'art 35 bis del D.L. n. 113/2018, cosiddetto "decreto sicurezza", convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018 che prevede, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, che i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nel 2019, assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite della spesa sostenuta per tale personale nell'anno 2016 e fermo restando

il conseguimento degli equilibri di bilancio e che le cessazioni del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzioni del restante personale;

Considerato che:

- il Comune di Randazzo, con deliberazione C.C. n. 17 del 30/05/2019 ha dichiarato il dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- la dichiarazione di dissesto ha comportato, tra l'altro, l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dell'Ente e di dichiarare eccedente il personale comunque in servizio eventualmente in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione definiti con Decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.263, comma 2, del TUEL”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/04/2017) individua i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019 e che per la fascia demografica superiore a 10.000 abitanti e fino a 19.999, un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/158;

Che con delibera GM n. 125 del 09/08/2019 si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ed è stato evidenziato che la dotazione organica rispetta i parametri numerici previsti dal decreto ministero dell'interno 10/04/2017 atteso che il limite massimo consentito è di 68,12 posti a tempo pieno e che la consistenza della dotazione organica del Comune di Randazzo è di 68 posti di cui 67 a tempo pieno oltre a n. 1 posto Cat. C a 24 ore settimanali per un'equivalenza di n. 67,66 posti a tempo pieno;

Che la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 ottobre 2019 ha approvato la delibera di G.M. 125 del 29/08/2019 avente ad oggetto “Rideterminazione dotazione organica”;

Verificato, pertanto, che il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del dissesto e la popolazione del Comune di Randazzo nell'anno precedente il dissesto risulta pari a un dipendente ogni 116,12 abitanti e quindi inferiore a quello previsto (1/116) dal citato Decreto del Ministero dell'Interno e conseguentemente le capacità assunzionali del Comune di Randazzo sono determinate come segue:

- anno 2019: 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018
- anno 2020: 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2019
- anno 2021: 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2020;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L. n. 125/2015), a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, prevedendo dunque che anche gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare i c.d. “resti” derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente;

Che in considerazione di quanto sopra citato si rileva che:

- nell'anno 2016 (capacità assunzionali anno 2017) il costo del personale dipendente posto in quiescenza è pari ad € 84.104,99;
- nell'anno 2017 (capacità assunzionali anno 2018) il costo del personale dipendente posto in quiescenza è pari ad € 81.707,46;
- nell'anno 2018 (capacità assunzionali anno 2019) il costo del personale dipendente che sarà posto in quiescenza è pari ad € 76.616,44;
- nell'anno 2019 (capacità assunzionali anno 2020) il costo del personale dipendente che sarà posto in quiescenza è pari ad € 75.521,04;
- nell'anno 2020 (capacità assunzionali anno 2021) il costo del personale dipendente che sarà posto in quiescenza è pari ad € 48.285,22;

e che pertanto la capacità assunzionale del Comune di Randazzo, calcolata secondo le normative vigenti sopra citate e meglio specificata nella tabella di seguito riportata, è quantificata in € 241.785,81

tabella capacità assunzionale periodo 2019-2021

CAPACITA' ASSUNZIONALE		TOTALE SPESA PENSIONAMENTI ANNO PRECEDENTE	% TOURNOVER	CAPACITA' ASSUNZIONALE
ANNO	2017	84.104,99	25	21.026,25
ANNO	2018	81.707,46	25	20.426,86
ANNO	2019	76.616,44	100	76.616,44
ANNO	2020	75.521,04	100	75.521,04
ANNO	2021	48.285,22	100	48.285,22
TOTALI		366.235,15		241.785,81

Considerato che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che:

all'interno dell'Ente svolgono attività lavorativa n. 57 precari appartenenti alle sottoelencate categorie:

- 25 categoria C di cui 21 istruttori amministrativi - 3 istruttori contabili - 1 istruttore tecnico;
- 32 categoria A di cui 30 operatori addetti a servizi generali e 2 ai servizi tecnici;

la spesa per il suddetto personale a tempo determinato è a totale carico della Regione Siciliana;

Che con i profili professionali ricoperti dal suddetto personale precario viene garantito il buon funzionamento dei servizi comunali;

Vista la nota n. 14938 del 11/10/2018 del Direttore Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, con la quale si rassicura che "la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale con contratto a tempo determinato per gli enti che devono prorogare i rapporti di lavoro ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, grava interamente sul bilancio regionale....."

- l'art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" che così dispone al comma 1: "... i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla L. 30/10/2013 n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L.31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii., in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica....";
- l'art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale 08/05/2018, n. 8 che così recita :

al comma 5 : "Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva

riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;

al comma 6 : “Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (che istituisce un Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall’abrogazione di norme già recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.”

al comma 7 : “Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.”;

al comma 8 : “La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).”.

– l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile e consente alle amministrazioni:

- al comma 1, l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, *che risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 e che sia stato assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime attività svolte ;*
- al comma 2, di bandire per il triennio 2018/2020 procedure concorsuali riservate finalizzate alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possenga i seguenti requisiti :
 - a) *risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad esempio contratto a tempo determinato) presso l’amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.*

Rilevato altresì che è in fase di elaborazione il bilancio riequilibrato triennio 2019/2021 esercizio finanziario 2019;

Dato atto che il Comune di Randazzo:

- ha ottemperato all’obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2018 - 2020 in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall’art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014;

Considerato che, in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, qualunque assunzione di personale deve essere sottoposta all’autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno;

Visto il comma 6, dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., seconda parte, che testualmente dispone: *“La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno a cui l'ipotesi si riferisce”* e dato atto che le assunzioni a tempo determinato proposte rientrano nel suddetto limite;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021, così come contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla rideterminazione della conseguente dotazione organica per gli anni 2019 - 2021, così come contenuto nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerata la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

Precisato che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2019 - 2021, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

Accertata la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell'Ente;

Ritenuto, quindi, di approvare Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021, così come risulta dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Verificato che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha emesso in data 18.12.2019 parere favorevole sui documenti di programmazione del fabbisogno di personale oggetto del presente atto;

Visto l'art.134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000;

Informate le Organizzazioni sindacali di categoria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 267 del TUEL *“per la durata del risanamento come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento”*;

SI PROPONE

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021, come risulta nella proposta di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di procedere, conseguentemente, alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, aggiornata, per il triennio 2019-2021, a seguito delle variazioni intervenute per cessazioni e previste assunzioni di personale, con relativa spesa potenziale derivante, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nella valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006.
5. Di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa.
6. Dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva.

**Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000**

Il Responsabile del Servizio interessato –

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Randazzo, li19/12/2019.....

IL RESPONSABILE

Dott. Salvatore Salmeri

Il Responsabile di Ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario A T T E S T A che la complessiva spesa di euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della l. n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

Francesco SGROI

IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. Giuseppe D'AMICO



Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **23 DIC. 2019** al **07 GEN. 2020**

Randazzo, il

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **23 DIC. 2019** al **07 GEN. 2020** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, il



Dott. Antonio TUMMINELLO

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **20 DIC. 2020**:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, il **20 DIC. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Antonio TUMMINELLO

Allegato A)

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2019-2021

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

NELL'ANNO 2019 NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI



li

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

PROFILO	CATEGORIA	UNITÀ	TABELLARE ANNUO +IVC	IND.COMP.	INDEN.VIG.	ONERI E IRAP	COSTO ANNUO	COSTO ANNUO 2020	DECORRENZA
ISTRUTTORE VIGILANZA	C	2	22.143,74	52,08	1110,72	8.662,83	31.969,37	63.938,74	01/06/2020
ISTRUTTORE CONTABILE	C	1	22.143,74	52,08		8.249,86	30.445,88	30.445,88	01/06/2020
ISTRUTTORE AMM. A 24 ORE	C	1	STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO CON SPESA A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 - l'art. 26 Legge Regionale 08/05/2018, n. 8						
ISTUTTORE TECNICO A 24 ORE	C	1	STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO CON SPESA A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 - l'art. 26 Legge Regionale 08/05/2018, n. 8						
ESECUTORE TECNICO A 24 ORE	A	1	STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO CON SPESA A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 - l'art. 26 Legge Regionale 08/05/2018, n. 8						

Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato contenute nelle tabelle verranno effettuate sulla base della normativa vigente utilizzando gli istituti dalla stessa previsti, da fissare, per ciascun profilo professionale, al momento della definizione della relativa procedura selettiva.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

PROFILO	CATEGORIA	UNITÀ	TABELLARE ANNUO +IVC	IND.COMP.	INDEN.VIG.	ONERI E IRAP	COSTO ANNUO	COSTO ANNUO 2020	DECORRENZA
COORDINATORE AMMINISTRATIVO	D	1	24.093,48	59,40		8.977,21	33.130,30	33.130,30	01/06/2021

Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato contenute nelle tabelle verranno effettuate sulla base della normativa vigente utilizzando gli istituti dalla stessa previsti, da fissare, per ciascun profilo professionale, al momento della definizione della relativa procedura selettiva.



DOTAZIONE ORGANICA

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Numero posti previsti nella dotazione organica rideterminata	Numero posti coperti alla data del 30/05/2019	Cessazioni avvenute o previste dal 01/06/2019 alla data del 31/12/2019	Numero posti coperti alla data del 31/12/2019	Assunzioni previste nel 2019	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2019
D3	Funzionario	2	2		2		2
D1	Istruttore direttivo	5	5		5		5
C1	Istruttore.	22	22		22		22
C1	Istruttore par time a 24 h sett.	01	0		0		01
B3	Collaboratore	5	05		5		05
B1	Esecutore	21	21	02	19		21
A1	Operatore	12	12	01	11		12
		68	67		64		68

LA DOTAZIONE ORGANICA È STATA RIDETERMINATA IN 67 POSTI A TEMPO PIENO OLTRE A N. 1 POSTO CAT. C) A 24 ORE SAETTIMANALI PER UNA EQUIVALENZA DI 67,66 POSTI A TEMPO PIENO.



ANNO 2020

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Personale in servizio al 31/12/ 2019	Cessazioni previste nel 2020	Assunzioni previste nel 2020	Dotazione organica al 31/12/ 2020
D3	Funzionario	2			2
D1	Istruttore direttivo	5			5
C1	Istruttore	22		3	25
C1	Istruttore par time a 24 h sett.	0		2	02
B3	Collaboratore	5			05
B1	Esecutore	19	02		17
A1	Operatore	11			11
A1	Operatore tecnico a 24 ore sett	0		01	01
		64			68

LA DOTAZIONE ORGANICA È STATA RIDETERMINATA IN 65 POSTI A TEMPO PIENO OLTRE A N. 3 POSTI A 24 ORE SETTIMANALI (2 CAT C E 1 CATEGORIA A) PER UNA EQUIVALENZA DI 67 POSTI A TEMPO PIENO



li

ANNO 2021

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Personale in servizio al 31/12/ 2020	Cessazioni previste nel 2021	Assunzioni previste nel 2021	Dotazione organica al 31/12/ 2021
D3	Funzionario	2	01		1
D1	Istruttore direttivo	5		01	6
C1	Istruttore.	25			24
C1	Istruttore par time a 24 h sett	02			03
B3	Collaboratore	05			05
B1	Esecutore	17			17
A1	Operatore	11			11
A1	Operatore tecnico a 24 ore sett	01			01
		68			68

LA DOTAZIONE ORGANICA È STATA RIDETERMINATA IN 65 POSTI A TEMPO PIENO OLTRE A N. 3 POSTI A 24 ORE SAETTIMANALI (2 CATEGORIE C E 1 CATEGORIA A) PER UNA EQUIVALENZA DI 67 POSTI A TEMPO PIENO



COMUNE DI RANDAZZO
Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sig. Sindaco
→ *Al Capo I S.O. Salmeri*
All'Ufficio Ragioneria

Verbale n. 28/2019 del 18/12/2019

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15:30, in Catania, presso lo studio del dott. Fabrizio Immormino, si riunisce, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori Legali dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 05 del giorno 13/03/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Immormino Fabrizio – qualifica Presidente;
- il Revisore Rita Diletto – qualifica Componente;
- il Revisore Aldo Mazzotta – qualifica Componente.

Premesso che

- con nota prot. n. 22937 del 10 dicembre u.s. è stata trasmessa, a firma del Capo del I Settore dott. Salvatore Salmeri, la copia della proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale, avente ad oggetto la "Proposta piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021";
- su tale atto occorre formulare il proprio parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/01, accertando che i documenti di programmazione di fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio complessivo di riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate.

Atteso che

- l'articolo 14, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha imposto agli Enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità di assicurare la riduzione della spesa del personale anno per anno;

- l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e che la loro variazione è determinata in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'articolo 28, comma 11 quarter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, modificando l'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 di cui al punto precedente, ha limitato il divieto di assunzione agli Enti nei quali l'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti è pari o superiore al 50% della spesa corrente;
- che l'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006, così come modificato dal D.L. n. 90/2014, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013.
- è necessario adeguare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 alle previsioni normative previste dalla nuova stesura dell'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 per come modificato dal D. Lgs. 75/2017;
- il Decreto 08/05/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni necessarie per l'attuazione dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 65/2001;
- le facoltà assunzionali sono definite:
 - dall'art 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art 4, comma 3, della L. n. 125/2015 di conversione del D.L. n. 78/2015, che prevede, a decorrere dall'anno 2019, che la facoltà di assumere è fissata nella misura del 100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente;
 - dall'art 35 bis del D.L. n. 113/2018, cosiddetto "decreto sicurezza", convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018 che prevede, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, che i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nel 2019, assumere a tempo indeterminato

personale di polizia locale, nel limite della spesa sostenuta per tale personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio e che le cessazioni del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzioni del restante personale.

Considerato che:

- ✓ il Comune di Randazzo, con deliberazione C.C. n. 17 del 30/05/2019 ha dichiarato il dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- ✓ la dichiarazione di dissesto ha comportato, tra l'altro, l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dell'Ente e di dichiarare eccedente il personale comunque in servizio eventualmente in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione definiti con Decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.263, comma 2, del TUEL”;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/04/2017) individua i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019 e che per la fascia demografica superiore a 10.000 abitanti e fino a 19.999, un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/158;
- ✓ con delibera GM n. 125 del 09/08/2019 si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ed è stato evidenziato che la dotazione organica rispetta i parametri numerici previsti dal decreto ministero dell'interno 10/04/2017 atteso che il limite massimo consentito è di 68,12 posti a tempo pieno e che la consistenza della dotazione organica del Comune di Randazzo è di 68 posti di cui 67 a tempo pieno oltre a n. 1 posto Cat. C a 24 ore settimanali per un'equivalenza di n. 67,66 posti a tempo pieno;
- ✓ la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, nella seduta del 29 ottobre 2019, con decisione n. 146 ha approvato la delibera di G.M. 125 del 29/08/2019 avente ad oggetto “Rideterminazione dotazione organica”;
- ✓ il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del dissesto e la popolazione del Comune di Randazzo nell'anno precedente il dissesto risulta pari a un dipendente ogni 116,12 abitanti e quindi inferiore a quello previsto (1/116) dal citato Decreto del Ministero dell'Interno e conseguentemente le capacità assunzionali del Comune di

Randazzo sono determinate come segue: anno 2019, 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018; anno 2020, 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2019; anno 2021, 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2020;

- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L. n. 125/2015), a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, prevedendo dunque che anche gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente;

- ✓ in considerazione di quanto sopra citato si rileva che:

nell'anno 2016 (capacità assunzionali anno 2017) il costo del personale dipendente posto in quiescenza è pari ad € 84.104,99;

nell'anno 2017 (capacità assunzionali anno 2018) il costo del personale dipendente posto in quiescenza è pari ad € 81.707,46;

nell'anno 2018 (capacità assunzionali anno 2019) il costo del personale dipendente che sarà posto in quiescenza è pari ad € 76.616,44;

nell'anno 2019 (capacità assunzionali anno 2020) il costo del personale dipendente che sarà posto in quiescenza è pari ad € 75.521,04;

nell'anno 2020 (capacità assunzionali anno 2021) il costo del personale dipendente che sarà posto in quiescenza è pari ad € 48.285,22;

- ✓ la capacità assunzionale del Comune di Randazzo, pertanto, calcolata secondo le normative vigenti sopra citate, e meglio specificata nella tabella di cui alla proposta, è quantificata in € 241.785,81;
- ✓ il Comune di Randazzo ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;

- ✓ il Comune di Randazzo ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2018 - 2020 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- ✓ il Comune di Randazzo ha rispettato il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014;
- ✓ il Comune di Randazzo, in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, **in ordine a qualunque assunzione di personale dovrà ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.**

Visti

- ✓ il comma 6, dell'art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., seconda parte, che testualmente dispone: "La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno a cui l'ipotesi si riferisce" e dato atto che le assunzioni a tempo determinato proposte rientrano nel suddetto limite;
- ✓ la delibera di GM n. 125 del 09/08/2019 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ed è stato evidenziato che la dotazione organica rispetta i parametri numerici previsti dal decreto Ministero dell'Interno del 10/04/2017 atteso che il limite massimo consentito è di 68,12 posti a tempo pieno e che la consistenza della dotazione organica del Comune di Randazzo è di 68 posti di cui 67 a tempo pieno oltre a n. 1 posto Cat. C a 24 ore settimanali per un'equivalenza di n. 67,66 posti a tempo pieno;
- ✓ la decisione n. 146 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 29 ottobre 2019 con la quale è stata approvata la delibera di G.M. 125 del 29/08/2019 avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica".

Tutto ciò premesso, atteso, considerato e visto

Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di GM relativa al programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021, tenendo comunque conto delle prescrizioni per gli enti in procedura di dissesto finanziario.

I Revisori

f.to Fabrizio Immormino

f.to Rita Dilettoso

f.to Aldo Mazzotta